



ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA

**LANTERNE MAGICHE E FILM DIPINTI
400 ANNI DI CINEMA**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE

NORME AMMINISTRATIVE

**COMMITTENTE
CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE LA VENARIA
REALE**

**Reggia di Venaria Reale
Piazza della Repubblica, 4**

Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Gianbeppe Colombano

CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE

ABBREVIAZIONI

- Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F)
- Legge n. 55 del 1990 (legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni)
- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE* abbreviato “Codice dei contratti pubblici”
- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro)
- Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento d’attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici)
- D.P.R. n. 34 del 2000 (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 - Regolamento per l’istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici)
- Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145)
- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 10 del D. Lgs. 163/2006 – Codice dei contratti pubblici e agli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 554 del 1999)

INDICE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.....	1
NORME AMMINISTRATIVE	1
Articolo 1. Oggetto dell'appalto	4
Articolo 2. Ammontare dell'appalto, designazione sommaria delle opere e determinazione del corrispettivo	4
Articolo 3. Variazioni negli importi e nelle categorie	5
Articolo 4. Documenti contrattuali, certificazioni e oneri a carico dell'impresa	6
Articolo 5. Programma di esecuzione	6
Articolo 6. Osservanza di leggi e di norme	6
Articolo 7. Conoscenza delle condizioni di appalto.....	7
Articolo 8. Responsabile del procedimento - Direttore dei Lavori	7
Articolo 9. Documento Unico di Valutazione dei Rischi.....	7
Articolo 10. Consegna.....	8
Articolo 11. Stipulazione del contratto.....	9
Articolo 12. Cauzione definitiva	9
Articolo 13. Copertura assicurativa.....	10
Articolo 14. Sub-appalto	11
Articolo 15. Oneri, obblighi e responsabilità dell'Appaltatore.....	11
Articolo 16. Trattamento retributivo dei lavoratori.....	12
Articolo 17. Tutela dei lavoratori	13
Articolo 18. Responsabilità dell'Appaltatore.....	13
Articolo 19. Domicilio dell'Appaltatore	14
Articolo 20. Persone che possono riscuotere.....	14
Articolo 21. Rappresentante dell'Appaltatore	14
Articolo 22. Direttore tecnico del cantiere	15
Articolo 23. Situazione generale e gestione del cantiere.....	15
Articolo 24. Orario di lavoro	16
Articolo 25. Approvvigionamento e accettazione dei materiali.....	16
Articolo 26. Campionature e prove tecniche	16
Articolo 27. Sospensione e ripresa dei lavori.....	17
Articolo 28. Proroghe	18
Articolo 29. Tempo utile per l'ultimazione dei lavori.....	18
Articolo 30. Ultimazione dei lavori e avviso ai creditori	19
Articolo 31. Varianti in corso d'opera	19
Articolo 32. Perizie di variante e suppletive	20
Articolo 33. Danni di forza maggiore	20
Articolo 34. Prezzo dei lavori non previsti.....	20
Articolo 35. Prezzo dei lavori in economia e a corpo	21
Articolo 36. Acconto e saldo	21
Articolo 37. Anticipazioni della Committente all'Appaltatore.....	21
Articolo 38. Collaudo	21
Articolo 39. Penali per ritardo nei lavori.....	21
Articolo 40. Garanzia per vizi, difformità e gravi difetti dell'opera.....	22
Articolo 41. Scioglimento del contratto, fusioni, conferimenti e trasferimenti	22
Articolo 42. Rescissione contrattuale ed esecuzione d'ufficio.....	22
Articolo 43. Controversie e foro competente	23
Articolo 44. Norme finali	23

Articolo 1. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere occorrenti per l'allestimento della mostra temporanea dal titolo "Lanterne magiche e film dipinti, 400 anni di cinema" collocata all'interno della Reggia di Venaria Reale, corpo centrale, piano primo.

Il Complesso interessato dai lavori rientra tra i Beni tutelati secondo i disposti del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002 n.137.

Articolo 2. Ammontare dell'appalto, designazione sommaria delle opere e determinazione del corrispettivo

Importo opera

L'importo a base d'asta dei lavori e oneri compresi nel presente appalto è definito come segue:

A) Opere di allestimento generale	Euro 87.775,00
B) Grafica e segnaletica	Euro 25.646,00
C) Elettricità ed illuminazione	Euro 10.200,00
D) Montaggio	Euro 16.500,00
E) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	Euro 3.323,40

A)+B)+C)+D)+E) IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO Euro 143.444,40

La stima dei costi per la sicurezza risulta essere pari a €3.323,40 e risulta intrinseca nella tipologia di lavoro, in quanto le attrezzature da utilizzare per l'attenuazione/eliminazione dei rischi interferenziali, sono le stesse utilizzate per lo svolgimento delle operazioni.

Ulteriore riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con l'applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nel Documento Unico di Valutazione del Rischio per l'Eliminazione delle Interferenze (di seguito "D.U.V.R.I.")

Si conviene che le opere di cui sopra dovranno essere consegnate dall'Appaltatore alla Committente, complete e finite in ogni loro particolare.

Si intende che i prezzi depurati del ribasso d'asta offerto sono da considerarsi netti e comprensivi di ogni onere necessario all'esecuzione delle singole opere e comprensivi delle spese generali, utili e oneri della sicurezza, derivanti dal rispetto delle normative preesistenti.

Il costo delle opere eseguite sarà calcolato applicando alle quantità misurate i prezzi unitari posti a base di gara depurati del ribasso d'asta offerto dalla ditta Aggiudicataria.

Per opere non previste si provvederà alla formazione di nuovi prezzi determinati a norma del Regolamento di attuazione della Legge Quadro in materia di Lavori Pubblici, D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 art. 136, da assoggettarsi al ribasso dedotto dall'offerta in sede di gara.

In riferimento alle predette opere eseguite in più o in meno, l'eventuale costo aggiuntivo per la sicurezza e salute del cantiere sarà determinato dal Coordinatore per l'esecuzione, secondo il d.lgs. 81/2008.

Prima della formulazione dell'offerta il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lettera di invito, nel Capitolato Speciale d'Appalto - Norme amministrative (di seguito CSA), CSA - Norme Tecniche, Computo Metrico, nel D.U.V.R.I. e negli elaborati grafici.

Per il fatto stesso di presentare l'offerta, l'impresa appaltatrice dichiara di aver preso conoscenza dei documenti di gara, di averli verificati, di concordare con i risultati. Dichiara in particolare di

riconoscere i punti di intervento come corretti e perfettamente eseguibili e di assumere piena e totale responsabilità sia del progetto, sia dell'esecuzione dell'intera opera in tutte le sue parti.

La prestazione di cui al presente appalto è effettuata nell'esercizio d'impresa e, pertanto, è soggetta all'imposta sul valore aggiunto da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico della Committente, nella misura vigente al momento del pagamento, che sarà indicata dalla Committente su richiesta dell'Appaltatore da effettuarsi prima dell'emissione della fattura.

Le prestazioni, previste nel presente appalto, non comprendono la realizzazione di opere speciali, e sono stati valutati a corpo per un importo complessivo pari a € **143.444,40** ivi compresi € **3.323,40** di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Designazione sommaria delle opere

Le opere che formano oggetto dell'appalto in generale possono essere riassunte nel seguente modo, salve più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere imposte dalla D.L. e comunque meglio dettagliate nel Capitolato Tecnico:

- A) Allestimenti generali
- B) Grafica e segnaletica
- C) Elettricità ed illuminazione
- C) Montaggi

Ordine nell'esecuzione dei lavori

Si precisa che l'Appaltatore dovrà eseguire gli interventi, secondo il programma dei lavori predisposto e approvato dalla Direzione Lavori. La Committenza si riserva di apportare modifiche e variazioni senza che l'impresa abbia nulla da eccepire o pretendere.

Articolo 3. Variazioni negli importi e nelle categorie

Le varianti in corso d'opera potranno essere ammesse dalla Committente, sentito il Progettista e il D.L., qualora ricorrano i motivi ai sensi degli artt. 132 e 205 D.Lgs. 163/06.

L'Appaltatore non può, per nessun motivo, introdurre di propria iniziativa variazioni e/o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.

Delle variazioni e/o addizioni introdotte senza il prescritto ordine scritto della D.L., ciò anche nei casi in cui la Direzione Lavori stessa non abbia fatto esplicita opposizione prima e durante l'esecuzione di dette varianti, potrà esserne ordinata l'eliminazione a cura e spese dell'Appaltatore stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno arrecato alla Committente.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal D.L. per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 20% delle singole categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

L'Appaltatore, per le varianti di cui sopra, non potrà pretendere compenso eccetto il pagamento a conguaglio delle opere eseguite in più o in meno, da valutarsi con i prezzi offerti o, in mancanza di essi, con nuovi prezzi formati a norma del Regolamento di attuazione della Legge Quadro in materia di Lavori Pubblici, D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, art.136.

In riferimento alle predette varianti, il Coordinatore per l'esecuzione di cui al d.lgs. 81/2008 determinerà gli eventuali costi aggiuntivi per la sicurezza e salute del cantiere e ne quantificherà gli eventuali oneri.

In particolare, per le norme in materia di misurazione e valutazione dei lavori dovrà farsi riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche e, per quanto non espressamente indicato, alle prescrizioni riportate nel Capitolato Speciale Tipo emanato dal Ministero LL.PP. all'articolo 72 e approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 14.12.1990.

Tutti i nuovi prezzi saranno da assoggettarsi al ribasso desunto dall'offerta in sede di gara.

Articolo 4. Documenti contrattuali, certificazioni e oneri a carico dell'impresa

Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti:

- Lettera d'invito;
- Modulo I – dichiarazione amministrativa
- Modulo II – offerta economica
- Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative
- Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche
- Computo Metrico;
- Elaborati grafici
- Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI)

All'impresa aggiudicatrice è richiesta l'offerta per:

- **Sezione I -Allestimenti Generali**
- **Sezione II – Grafica e Segnaletica**
- **Sezione III – elettricità ed illuminazione**
- **Sezione IV – Montaggi**

Il tutto meglio dettagliato nel capitolato speciale di appalto – norme tecniche e nei relativi atti di gara.

Articolo 5. Programma di esecuzione

L' esecuzione dei lavori oggetto del presente capitolato deve avvenire secondo le seguenti scadenze:

- 10 giugno - 24 giugno 2010: allestimento delle strutture espositive
- 24 giugno - 18 luglio 2010: posizionamento delle opere
- 19 luglio 2010 : inaugurazione
- 20 luglio – metà novembre 2010: apertura al pubblico
- metà novembre 2010: smontaggio

Articolo 6. Osservanza di leggi e di norme

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato d'Appalto, le cui clausole prevalgono su quanto contenuto nel CSA e nei disegni di progetto.

Qualora si verificassero eventuali divergenze fra Capitolato d'Appalto ed elaborati di progetto, prevarranno le clausole del CSA.

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente CSA e dal Contratto, l'Appaltatore è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate e indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, conosciute e accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente CSA:

- d.lgs. 173/2006, d.lgs. 163/2006;
- D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 "Regolamento di attuazione della l. 11 febbraio 1994 n. 109, Legge quadro in materia di Lavori Pubblici e successive modificazioni" in quanto compatibile;
- D.M. 19 aprile 2000 n. 145 "Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici";
- Codice Civile - Libro IV, Titolo III, Capo VII "Dell'Appalto", artt. 1655-1677;

- leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- leggi, decreti, regolamenti e circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
- norme emanate dal C.N.R., norme U.N.I., norme C.E.I., tabelle C.E.I - U.N.E.L.- A.N.C.C., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive, che fossero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione dei lavori;
- Legge 447/95 e DPCM 5/12/97 sull'inquinamento acustico;
- norme in materia di prevenzione infortuni;
- D.P.R. 27/4/1955 n. 547; D.P.R. 1/1956 n. 164; D.P.R. 20/3/0956 n. 320;
- norme per la prevenzione degli incendi, D.M. 19/08/1996;
- norme relative alle prescrizioni di sicurezza nei cantieri, d.lgs. 81/2008;
- norme relative alla sicurezza dei lavoratori, DL 626/94;
- leggi e regolamenti dettati dalle norme di tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004 e regolamenti di applicazione e normativa e circolari interne al Ministero per i Beni e Attività Culturali;
- Legge 13 luglio 1966 n. 615 contro l'inquinamento atmosferico e relativo regolamento;
- quant'altro indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 7. Conoscenza delle condizioni di appalto

L'Appaltatore dichiara, così come risulta indicato in sede di offerta, di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

- a) avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza di discariche autorizzate, e le condizioni del suolo sede dell'intervento;
- b) avere verificato la congruità dei mezzi da impiegarsi in cantiere con la portata delle strutture dell'accesso carraio e di avere verificato l'idoneità dei propri mezzi in rapporto ai carichi, alle distanze e ai possibili avvicinamenti alle zone oggetto degli interventi;

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui al successivo apposito articolo del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 8. Responsabile del procedimento - Direttore dei Lavori

L'amministrazione ha individuato il Responsabile Unico del Procedimento per l'attuazione dell'intervento, il quale svolge le funzioni pertinenti all'appalto, secondo gli indirizzi e le responsabilità individuate all'art. 7 del DPR 554/99 ad eccezione dei commi 6,10,16 e all'art.10 d.lgs. 163/06.

La nomina del D.L. è comunicata all'Appaltatore all'atto della stipulazione del contratto. La Committente concede ampio mandato personale al D.L., quale suo rappresentante per quanto attiene l'esecuzione tecnica ed economica, e ne riconosce come propri gli atti eseguiti e/o sottoscritti, nel limite delle attribuzioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 9. Documento Unico di Valutazione dei Rischi

Il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (da ora DUVRI), ex d.lgs. 81/2008, forma parte integrante del contratto di Appalto di cui l'Appaltatore è tenuto al rispetto delle norme e delle istruzioni.

I subappaltatori e i lavoratori autonomi dovranno uniformarsi alle istruzioni e alle direttive del DUVRI.

Si ricorda che, ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., l'Appaltatore, durante l'esecuzione dell'opera, è tenuto a osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo n. 626/1994, e a curare, in particolare:

- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;

- la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro, tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi, al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- l'adeguamento in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno e in prossimità del cantiere.

L'Appaltatore, ai sensi del d.lgs. 81/2008 è tenuto inoltre a:

- adottare misure conformi alle prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri;
- curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con la Committente o il Responsabile dei Lavori;
- curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

L'accettazione da parte dei singoli datori di lavoro dei piani di sicurezza e coordinamento, secondo quanto definito dal d.lgs. 81/2008, costituisce adempimento delle norme previste.

L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Articolo 10. Consegna

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di disporre la consegna dei lavori con le riserve di legge, di cui all'art. 337 della legge 20.03.1865 n. 2248, allegato f), ai sensi dell'art. 129 commi 1 e 4 e art. 130 comma 3 del Regolamento sui lavori pubblici, di cui al DPR 21/12/1999 n. 554.

La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di disporre la consegna dei lavori immediatamente dopo l'aggiudicazione provvisoria, nelle more di acquisizione della documentazione necessaria ad addivenire all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto.

La consegna dei lavori avverrà nel giorno e ora stabiliti dalla Committente. Qualora l'Appaltatore non si presenti, gli verrà ordinato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale la Committente potrà rescindere il contratto, o procedere all'esecuzione in danno.

Qualora la consegna non avvenga per fatto dipendente dalla Committente entro il termine di cui sopra, l'Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto:

- nel caso di accoglimento della domanda di recesso l'Appaltatore ha diritto a quanto previsto dal Capitolato Generale in case di accoglimento di istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori;
- nel caso di rifiuto della domanda di recesso l'Appaltatore ha diritto a un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.

Qualora la consegna avvenga con ritardo per fatto dipendente dalla Committente senza che l'Appaltatore abbia presentato la domanda di cui sopra non gli saranno riconosciuti compensi di sorta, né rimborsi spese, né la corresponsione d'indennità per maggiori oneri.

La consegna risulterà da processo verbale esteso in concorso con l'Appaltatore ed effettuata anche sulla scorta della relazione preliminare del DL, che riferisce sulla verifica del progetto e sull'esistenza in genere di tutte le autorizzazioni e pareri necessari per iniziare i lavori.

Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore.

Spetterà alla D.L. procedere alla consegna dei lavori stessi considerando le caratteristiche dei lavori e le circostanze che si possono presentare e che possono comportare, a giudizio esclusivo della Direzione, un criterio di precedenza nell'esecuzione degli stessi; resta quindi convenuto che la consegna dei lavori verrà fatta in unica soluzione per tutte le opere. Quando la Direzione Lavori avrà consegnato i lavori, l'Appaltatore dovrà subito iniziarli e con sollecitudine portarli a termine a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni di legge e del presente Capitolato.

Articolo 11. Stipulazione del contratto

La stipulazione del contratto di appalto potrà avere luogo non prima del termine di 35 (trenta) giorni dall'avvenuta aggiudicazione definitiva della gara o potrà avvenire sotto riserva di legge. Nel contratto di appalto la Committente potrà individuare ed espressamente dichiarare in calce ad esso se, in relazione alle opere da costruire o ai luoghi interessati o a qualsiasi altro fattore, vi siano clausole particolarmente onerose negli atti contrattuali, nel presente CSA o in altre disposizioni di legge, di regolamento o di norme, e dovrà specificatamente farle approvare per iscritto dall'Appaltatore facendogli apporre la propria firma nel contratto ai sensi dell'art. 1341 comma 2 C.C., con l'esplicito richiamo delle clausole interessate.

Per la stipulazione del contratto di appalto e per le autorizzazioni al subappalto e ai cottimi sono necessarie le comunicazioni e le informazioni prefettizie secondo quanto previsto dalla normativa antimafia (DPR 252/98).

La Committente si riserva la facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti per l'affidamento dei lavori.

Qualora abbia luogo la perdita dei requisiti di cui alle comunicazioni e informazioni prefettizie, la Committente potrà recedere dal contratto ai sensi del DPR 252/98.

Articolo 12. Cauzione definitiva

Garanzia contrattuale per la stipulazione del contratto:

Ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. n. 163/2006, l'esecutore della fornitura è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10% dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 %, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 %, ove il ribasso sia superiore al 20 %, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 %. La mancata costituzione della garanzia contrattuale determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare fornitura e sarà incamerata dall'Amministrazione in tutti i casi previsti dalle leggi in vigore. La cauzione sarà svincolata secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 163/2006.

La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 C.C. e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta della Committente. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, la Ditta Appaltatrice ha l'obbligo di reintegrare la stessa sino all'importo convenuto. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento.

La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per

il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare fornitura.

La Committente ha il diritto di valersi di propria autorità della cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno all'Appaltatore. La Committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto alla Ditta Appaltatrice per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Se la cauzione è costituita con deposito di titoli, la Committente può, senza altra formalità, venderli a mezzo di un soggetto qualificato ai sensi di legge.

La Ditta Appaltatrice può essere obbligata a reintegrare la cauzione di cui la Committente abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere alla Ditta Appaltatrice.

La predetta garanzia può essere prestata nelle seguenti forme:

- fideiussione bancaria prestata di Istituto di Credito o da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Decreto Legislativo 1/09/1993 n. 385;
- polizza assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazione autorizzata, alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione;
- fideiussione rilasciata da società di intermediazione finanziaria ex art. 107 d.lgs. 385/93, la società di intermediazione dovrà essere munita di idonea autorizzazione ministeriale.

Articolo 13. Copertura assicurativa

Polizza C.A.R., Polizze R.C.T. e R.C.O.

L'Appaltatore è obbligato a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, una polizza C.A.R. (Contractor All Risk) con primaria compagnia di assicurazione di gradimento della Committente, a copertura di tutti i rischi, da qualsiasi causa determinati, sul cantiere e sulle opere in genere e, in particolare, sui fabbricati, materiali, attrezzature e opere provvisorie, il cui massimale dovrà essere non inferiore all'importo contrattuale incrementato di un valore pari a Euro 200.000 per le preesistenze. La durata e piena validità della polizza C.A.R. si estenderà dalla data d'inizio delle attività oggetto dell'appalto sino alla data di emissione del certificato di collaudo finale provvisorio e comunque fino a che non sarà avvenuta la consegna finale alla Committente. La polizza di cui sopra dovrà essere stipulata a nome dell'Appaltatore stesso e a favore della Committente.

A integrazione della polizza C.A.R. l'Appaltatore dovrà stipulare una polizza R.C.T. per i seguenti massimali, da intendersi come minimi inderogabili: Euro 2.000.000 per danni a persone ed Euro 2.000.000 per singolo sinistro e per anno assicurativo, nonché Euro 2.000.000 per danni a cose e/o animali. Inoltre a integrazione della polizza CAR l'appaltatore dovrà stipulare una polizza contro i rischi derivanti dalla R.C.O. con massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'Appaltatore medesimo, e comunque non inferiori ai seguenti minimi inderogabili: Euro 2.500.000 per sinistro e per anno, ed Euro 2.000.000 per persona dipendente.

Le polizze R.C.T. e R.C.O., di cui ai precedenti commi, devono essere estese alla colpa grave dell'Appaltatore, devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto, dalla data d'inizio delle attività oggetto dell'appalto fino alla data di collaudo finale provvisorio e comunque fino a che non sarà avvenuta la consegna

finale alla stazione appaltante; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla stazione appaltante prima della consegna dei lavori.

Articolo 14. Sub-appalto

Al subappalto si applica la disciplina di cui all'art. 118 del D.Lgs.163/06 s.m.i.

E' fatto divieto al fornitore di subappaltare a terzi, anche parzialmente, la fornitura oggetto di acquisizione da parte del Consorzio senza l'autorizzazione scritta del Responsabile del Procedimento, pena la risoluzione del contratto, come previsto dall'art. 1656 c.c..

Per la fornitura la quota subappaltabile non può essere superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto. La suddetta indicazione lascia impregiudicata la responsabilità del fornitore principale.

In caso di mancata indicazione in sede di offerta, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. 163/2006, non sarà ammesso il subappalto.

Il concorrente dovrà indicare nell'offerta le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare a terzi rispettando i limiti di legge.

Il pagamento dei subappaltatori sarà effettuato dall'Appaltatore che dovrà trasmettere all'Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti via via corrisposti ai subappaltatori con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora a seguito di accertamento effettuato dalla D.L., anche attraverso l'ispettorato del Lavoro, abbia a riscontrarsi il mancato rispetto di quanto sopra, la Committente assegnerà un termine perentorio, non superiore a giorni quindici, per l'allontanamento dei subappaltatori per i quali non siano stati adempiuti gli obblighi contrattuali.

L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Committente per l'esecuzione delle opere e/o delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando e manlevando la stessa Committente da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere e/o lavorazioni subappaltate.

Articolo 15. Oneri, obblighi e responsabilità dell'Appaltatore

Oneri derivanti da obblighi e responsabilità dell'Appaltatore:

- le spese necessarie alla costituzione della cauzione e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte della Committente, nonché le spese per fidejussioni prestate a qualunque titolo;
- le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell'appalto, fino alla presa in consegna dell'opera;
- l'esecuzione di tutte le opere e tutti gli apprestamenti di sicurezza previsti dal DUVRI, i D.P.I. e comunque tutte le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali subappaltatori e del relativo personale dipendente, del personale di direzione, sorveglianza e collaudo, incaricato dalla Committente;
- la riparazione o il rifacimento delle opere relative a eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò la Committente, la D.L. e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità.

Se l'Appaltatore avrà provocato danni agli impianti esistenti (messa fuori servizio di linee, intasamenti di scarichi, rotture o lesioni di acquedotti, ecc.) o comunque a beni di terzi sarà tenuto a risarcire i danni salvo rivalsa assicurativa. Qualora l'Appaltatore provochi direttamente danni a terzi, o nel caso che le opere costruite causino detti danni, l'Appaltatore

stesso dovrà segnalare immediatamente il sinistro all'Istituto assicuratore di cui al successivo articolo e dovrà inoltre fattivamente collaborare per un'esatta definizione dei danni e delle cause. E' peraltro facoltà della Committente in quei casi di particolare urgenza, o che comunque vengano, a insindacabile giudizio della Committente, considerati tali, provvedere direttamente a indennizzare il terzo danneggiato trattenendo il relativo importo sul successivo pagamento all'Appaltatore.

L'Appaltatore avrà poi diritto all'indennizzo accordato dall'Assicurazione;

- la prestazione delle garanzie secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
- operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro.
- lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti e accessori compresi nell'opera. I prezzi stabiliti dal contratto e indicati nell'elenco delle opere e allegato alla gara d'appalto e parte integrante del presente capitolato, si intendono accettati dall'appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro e invariabili per tutta la durata dell'appalto;
- pulizia giornaliera del cantiere;
- smaltimento a discarica dei materiali di risulta;
- spese per allacciamenti provvisori e relativi contributi e quant'altro necessario all'installazione del cantiere. Il tutto dovrà essere realizzato secondo le normative vigenti e, in caso di impianti elettrici provvisori, questi ultimi dovranno essere realizzati con cavi antifiamma e apparecchiature stagne conformi alle normative vigenti. Sarà necessario provvedere alla nomina di un Responsabile incaricato del controllo e del funzionamento degli stessi, disattivandoli a fine lavorazione e, comunque, tutti a fine giornata prima di abbandonare il cantiere. E' indispensabile inoltre che le apparecchiature di manovra siano contenute in appositi contenitori il cui accesso è riservato al responsabile dell'impresa;
- fornitura di mezzi di trasporto, attrezzi, manodopera e quant'altro necessario all'esecuzione delle opere a regola d'arte;
- il rispetto e l'applicazione integrale della normative e degli adempimenti previsti dal contratto collettivo nazionale del lavoro;
- approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione;
- installazione di attrezzature e impianti necessari allo svolgimento delle opere.

Oneri derivanti dall'applicazione di norme in materia di sicurezza

- gli adempimenti ed eventuali oneri derivanti dall'attuazione del DUVRI allegato al contratto e quant'altro in materia secondo le normative vigenti (formazione cantiere, esecuzione delle opere di recinzione e protezione, segnaletica, ecc...).

Articolo 16. Trattamento retributivo dei lavoratori

L'Appaltatore é obbligato ad applicare integralmente il trattamento economico e le normative stabilite nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il semestre, per la zona e per tutto il periodo nel quale si svolgono i lavori. L'Appaltatore e altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte dei Subappaltatori nei confronti dei dipendenti di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto (art. 36 l. 300/1970 e art. 118 d.lgs.163/06).

In caso di accertato ritardo nel pagamento delle retribuzioni, oltre 15 (quindici) giorni dal mese di competenza, la Committente ordinerà per iscritto di eseguire i pagamenti ritardati entro due giorni, e, in caso di inadempimento, da considerarsi grave inadempienza contrattuale, potrà pagare

d'ufficio le retribuzioni arretrate con le somme dovute all'Appaltatore, trattenendo, inoltre, una somma pari al 5% (cinque per cento) delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfettario per le spese sostenute per le procedure, che non sarà restituita, salvo i sequestri già concessi.

Articolo 17. Tutela dei lavoratori

L'Appaltatore, e per suo tramite i Subappaltatori, trasmetteranno alla Committente, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici; invieranno quadrimestralmente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, e assicurativi, e quelli dovuti agli organismi paritetici, fino all'ultimazione dei lavori (art. 118 d.lgs.163/06).

A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, la Committente opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo dei lavori e delle forniture contabilizzate, da utilizzare in caso di inadempienza dell'Appaltatore, salvo le maggiori responsabilità di esse (art. 19 Cap. Gen.).

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando i suddetti enti non comunicheranno l'avvenuto adempimento degli oneri contributivi, assicurativi, infortunistici e paritetici.

I lavoratori occupati in cantiere dovranno attenersi agli obblighi che l'Appaltatore segnalerà loro in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché relativamente ai programmi di formazione e addestramento, e si sottoporranno alla sorveglianza sanitaria ove prevista dalle norme vigenti.

La Committente, ai sensi dell'art. 24 comma 1 del d.lgs. 406/1991, precisa che le autorità competenti nella Regione e nel luogo dove devono essere svolti i lavori presso le quali gli offerenti possono ottenere ulteriori informazioni pertinenti agli obblighi relativi alle disposizioni di legge nelle materie di sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza e assistenza sono:

- INPS sede di Torino
- INAIL sede di Torino
- ASL sede di Torino
- CASSA EDILE sede di Torino
- ISPettorato Provinciale DEI LAVORI sede di Torino
- ENTE SCUOLA sede di Torino

Articolo 18. Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore è obbligato all'approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, l'incolumità e la personalità morale, a norma dell'art. 2087 C.C., del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dalla Committente e dei visitatori, per le zone aperte al pubblico, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui ai D.P.R. 547/1955, D.P.R. 164/1956, D.P.R. 303/ 1956, D.P.R. 1124/ 1965, D.P.R. 524/1982 e alle successive modificazioni e integrazioni, anche se emanate in corso d'opera, coordinando nel tempo e nello spazio tutte le norme mediante il "Piano di coordinamento e sicurezza", ai sensi del D.L. 626/94 e del d.lgs. 81/2008, del quale il Direttore tecnico di cantiere deve garantire il rispetto della più rigorosa applicazione: ogni più ampia responsabilità, sia di carattere civile sia penale in caso di infortuni ricadrà pertanto interamente e solo sull'Appaltatore, restando sollevata sia la Committente, sia la D.L.

L'Appaltatore affiggerà nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi; copia di tali norme deve essere consegnata al D.L.

Salvi gli adempimenti di cui all'art. 1 comma 4-ter del d.lgs. 626/1994 e s.m.i., l'Appaltatore può nominare il Responsabile del Servizio di prevenzione per l'attuazione di tutti i provvedimenti in materia.

L'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli.

L'Appaltatore avrà piena responsabilità della condotta dei lavori e della direzione del cantiere.

La sua responsabilità è pertanto totale ed esclusiva, sia civilmente sia penalmente.

L'Appaltatore renderà sollevati e indenni, in qualsiasi evenienza, anche nei confronti di terzi, la committente e la direzione lavori.

La presenza in luogo del personale della Direzione e sorveglianza e l'eventuale approvazione di opere e di disegni da parte della Direzione Lavori, non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilità.

Articolo 19. Domicilio dell'Appaltatore

L'Appaltatore deve, nel contratto, eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto stesso, nel luogo ove si svolgono i lavori.

Tutte le intimazioni e le notificazioni dipendenti dal contratto possono essere fatte alla persona dell'Appaltatore, oppure alla persona che lo rappresenti presso i lavori, oppure al domicilio eletto.

Tuttavia, durante l'esecuzione dei lavori e fino al mantenimento degli uffici in cantiere, per maggiore comodità si conviene che ogni comunicazione relativa al lavoro in oggetto potrà essere indirizzata con piena efficacia presso gli uffici dell'Appaltatore in cantiere.

Eventuali comunicazioni alle imprese mandanti saranno validamente indirizzate al domicilio dell'impresa mandataria, individuato come al comma precedente.

Articolo 20. Persone che possono riscuotere

Nel contratto saranno indicate le persone, e il relativo indirizzo cui inviare gli avvisi, autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere e quietanzare i pagamenti delle somme dovute in acconto o a saldo. Eventuale cessazione, decadenza o rinuncia all'incarico della persona indicata a riscuotere dovrà essere tempestivamente notificata alla Committente.

Articolo 21. Rappresentante dell'Appaltatore

L'Appaltatore è tenuto ad avere come proprio rappresentante sul luogo del lavoro un Direttore tecnico di provata esperienza, al quale saranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali o scritti. Restano ferme al riguardo le disposizioni contenute nell'articolo 11 del Capitolato Generale dei lavori pubblici, che qui di seguito, per maggiore chiarezza, si trascrivono con le opportune integrazioni e modifiche.

L'impresario che non conduce i lavori personalmente deve farsi rappresentare per mandato redatto in forma pubblica da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto e della quale rimane sempre responsabile.

Il mandato deve essere depositato presso la Committente, il quale giudicherà inappellabilmente sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla sua conseguente accettabilità.

L'Appaltatore o un suo incaricato, il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato alla D.L., deve, per tutta la durata dell'appalto, disporre di un ufficio nel luogo ove si svolgono i lavori.

La Committente ha diritto di esigere dall'Appaltatore il cambiamento immediato del suo rappresentante su motivata giustificazione e senza che debba accordare indennità di sorta all'Appaltatore o al suo rappresentante.

Articolo 22. Direttore tecnico del cantiere

L'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte sia dell'Appaltatore, sia di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori anche per tale persona la Committente, se necessario e a suo insindacabile giudizio, potrà esigere l'allontanamento e la sostituzione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.M. 145/2000 l'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere che ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

La Direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi del precedente art. 23.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificatamente le attribuzioni da esercitare dal Direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della Committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Articolo 23. Situazione generale e gestione del cantiere

La Committente, stante l'importanza e il valore di alcune opere contenute all'interno degli edifici, si riserva di costituire un sistema di controllo degli accessi al cantiere con verifica attraverso badge individuali che saranno rilasciati a chi accede al cantiere previa segnalazione dell'impresa stessa.

La Committente si riserva di centralizzare la zona dei parcheggi che gli addetti potranno utilizzare in area anche non adiacente alla recinzione del cantiere.

Il percorso di accesso all'area di cantiere sarà indicato giornalmente dalla Committente e sarà l'unico accesso consentito.

Il cantiere oggetto dell'appalto regolato dal presente Capitolato Speciale rientra nelle ipotesi di cui al d.lgs. 81/2008.

L'impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità e adeguato numericamente alle necessità.

La Direzione Lavori si riserva il diritto di ottenere l'allontanamento dai cantieri di qualunque addetto ai lavori, anche senza specificare il motivo, ciò a totale interesse dell'Amministrazione.

All'interno del cantiere è vietato accendere fuochi, accendere fornelli, fumare, accendere stufe, produrre fonti di calore di qualsiasi tipo ecc... .

Durante l'eventuale uso di attrezzature necessarie per particolari lavorazioni (saldature materiali di lattoneria, uso di attrezzi elettrici ecc...), il posto deve essere costantemente presidiato dal responsabile preposto con adeguati mezzi antincendio immediatamente disponibili e adatti.

Articolo 24. Orario di lavoro

L'Appaltatore non può far lavorare gli operai oltre il normale orario giornaliero di stagione, oppure oltre i limiti massimi fissati dalle leggi e dagli accordi sindacali, né di notte, senza la preventiva autorizzazione del D.L.. Qualora l'approvazione sia data per ragioni di convenienza dell'Appaltatore, questi, oltre a non aver diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali, dovrà indennizzare la Committente per il maggiore onere nella direzione e sorveglianza dei lavori.

Qualora la Committente ravvisi la necessità che i lavori siano continuati oltre il normale orario, oppure ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, ne dà ordine scritto all'Appaltatore, il quale è obbligato a uniformarvisi, salvo gli eventuali indennizzi che possono competergli e salva l'eventuale formazione di nuovi prezzi.

Articolo 25. Approvvigionamento e accettazione dei materiali

Al momento dell'approvvigionamento dei materiali in cantiere, l'Appaltatore dovrà compilare un apposito registro, da esibire al visto della D.L., nel quale saranno annotati i materiali affluiti in cantiere, i materiali già presenti in cantiere, i materiali impiegati nei lavori e quelli allontanati, con il conseguente aggiornamento delle quantità. Tutti i materiali potranno essere messi in opera solo dopo l'accettazione provvisoria del D.L..

L'accettazione sarà definitiva solo dopo la messa in opera a campione dei materiali e delle apparecchiature con verifica di funzionalità positiva da parte della D.L..

Qualora si accerti che i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualità, il D.L. ordinerà la demolizione e il rifacimento a spese e rischio dell'Appaltatore. Le spese per l'accertamento e le verifiche sulla loro esecuzione sono a carico dell'Appaltatore.

Qualora, senza opposizione della Committente, l'Appaltatore, nel proprio interesse e di sua iniziativa, impiegasse materiali migliori o con lavorazione più accurata, non avrà diritto ad aumento dei prezzi rispetto a quelli stabiliti per la categoria di lavoro prescritta.

L'Appaltatore può approvvigionare i materiali da qualsiasi località, ma qualora il presente Capitolato Speciale prescriva i luoghi di provenienza dei materiali, e si verifichi la necessità di ricorrere ad altre località, l'Appaltatore dovrà chiedere l'assenso scritto alla Committente.

Articolo 26. Campionature e prove tecniche

E' carico dell'Appaltatore, perché da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'Appalto, e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestività di propria iniziativa o, in difetto, su richiesta della Direzione Lavori, alla preventiva campionatura di componenti, materiali e accessori, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione Lavori.

I campioni e le relative documentazioni, accertati e controfirmati dal D.L. e dall'Appaltatore o da suo rappresentante, devono essere conservati a cura e spese dell'Appaltatore nei luoghi che saranno indicati dalla Direzione Lavori.

In relazione alla tipologia dell'intervento la campionatura di taluni materiali dovrà essere sottoposta alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza.

Oltre ai campioni ordinariamente previsti per l'accettabilità dei materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere, l'impresa dovrà dare corso all'esecuzione di tutte quelle prove e test sui materiali, colori, particolari costruttivi anche mediante la realizzazione di prototipi al vero di elementi costruttivi significativi secondo le richieste della D.L. o della Committente.

La D.L. si riserva la facoltà di richiedere campionature, anche se non sono qui elencate.

Le campionature dovranno essere accompagnate, a titolo esemplificativo, oltre che dalle certificazioni comprovanti le caratteristiche prestazionali richieste, dalla relativa documentazione tecnica a verificarne le caratteristiche prestazionali e, ove necessario, da grafici illustrativi e dai rispettivi calcoli giustificativi.

Tutti i materiali e le apparecchiature devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme vigenti nonché alle norme tecniche di capitolato allegate; ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per l'accettazione dei materiali a piè d'opera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme UNI, le norme CEI, le norme CNR, o di altri enti normatori ufficiali, le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, sarà applicata un'adeguata riduzione del prezzo dell'elenco.

La Committente potrà richiedere la presentazione del campionario di quei materiali di normale commercio che riterrà opportuno, e che l'Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere.

Previa redazione di un verbale steso in concorso con l'Appaltatore, la D.L. può prelevare campioni dei materiali approvvigionati in cantiere, da sottoporre, a prove e controlli, da eseguirsi in laboratori ufficiali, nel numero necessario al completo accertamento della rispondenza delle caratteristiche previste, a spese dell'Appaltatore.

E' altresì a carico dell'Appaltatore l'onere per l'esecuzione, presso istituti di gradimento della Committente, delle prove richieste dalla D.L. per l'accertamento della qualità e delle caratteristiche prestazionali di componenti e materiali, nonché la fornitura di tutta l'attrezzatura e dei mezzi necessari per il prelievo e l'inoltro dei campioni ai laboratori specializzati, accompagnati da regolare verbale di prelievo sottoscritto dal D.L., per l'ottenimento dei relativi certificati.

Taluni accertamenti potranno essere eseguiti anche solo ai fini filologici e saranno seguiti, nel loro svolgimento, direttamente dalla Soprintendenza competente e dalla D.L..

L'esito favorevole delle verifiche non esonera l'Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità. Pertanto, qualora sia accertata la non corrispondenza dei materiali e apparecchiature alle prescrizioni contrattuali, sia successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse sia in sede di collaudo e fino allo scadere della garanzia, l'Appaltatore dovrà procedere a sua cura e spese alla sostituzione dei materiali medesimi e all'effettuazione delle verifiche e delle prove, alla rimessa in pristino di quanto dovuto rimuovere o manomettere per eseguire le sostituzioni e le modifiche.

Le verifiche e le prove preliminari di cui sopra dovranno essere eseguite dal D.L. in contraddittorio con l'Appaltatore; di esse e dei risultati ottenuti si dovrà compilare di volta in volta regolare verbale. Nonostante l'esito favorevole di tali verifiche e prove preliminari, l'Appaltatore rimane responsabile delle deficienze che si riscontrassero in seguito, anche dopo l'approvazione del collaudo da parte della Committente e fino al termine del periodo di garanzia.

Articolo 27. Sospensione e ripresa dei lavori

Per le eventuali sospensioni e riprese dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 133 DPR 554/99 e negli art. 24 e 25 del D.M. LL.PP. 145/2000.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche, esaurimento delle risorse finanziarie a disposizione per i lavori, ragioni di pubblico interesse o necessità, o altre simili circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il D.L., di propria iniziativa o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinarne la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che hanno determinato la sospensione.

Per la sospensione disposta per causa di forza maggiore o condizioni climatologiche, ovvero per pubblico interesse o per necessità (nei limiti previsti dall'art. 133, comma 2 del D.P.R. 554/99) non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

Durante la sospensione disposta per i motivi di cui sopra e a termini di legge l'Appaltatore dovrà assicurare la guardianeria e la manutenzione del cantiere; qualora la sospensione superi i limiti

previsti dall'art. 30 del Capitolato Generale d'Appalto, saranno riconosciuti all'Appaltatore gli indennizzi di legge.

La durata della sospensione non é calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori e, pertanto, verrà aggiunta a tale data.

I verbali di sospensione o ripresa dei lavori saranno firmati dal D.L. e dall'Appaltatore o inviati alla Committente (art. 1 comma 5 L. 741/1981).

Per nessuna ragione, anche in caso di contestazione, sotto nessun pretesto e neppure in sede di giudizio l'Appaltatore potrà sospendere i lavori.

Resta sin d'ora stabilito che, in caso di sospensione dei lavori non autorizzata, la Committente potrà senza altro estromettere l'Appaltatore dal cantiere e continuare direttamente o con altra impresa, i lavori, pur ritenendo l'Appaltatore responsabile di tutti i danni derivati o derivandi.

La sospensione non autorizzata costituisce in ogni caso per la Committente valido motivo di risoluzione del contratto.

Articolo 28. Proroghe

L'Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel tempo fissato a causa di comprovate circostanze eccezionali o imprevedibili (ex art. 26 D.M. 145/2000), può chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se ritenute giustificate, sono concesse dalla Committente purché le domande pervengano prima della scadenza del termine fissato per l'ultimazione dei lavori.

La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'Appaltatore per il fatto che la maggior durata dei lavori sia imputabile alla Committente.

Nel periodo di proroga è sempre a carico dell'Appaltatore la sorveglianza dell'intero cantiere.

Articolo 29. Tempo utile per l'ultimazione dei lavori

I lavori dovranno essere ultimati improrogabilmente entro il **18 luglio 2010**.

Salvo il caso di ritardo non imputabile all'Appaltatore, si applicherà la penale pecuniaria prevista nel presente Capitolato.

Qualora i lavori fossero in ritardo per negligenza dell'Appaltatore, il D.L. redigerà una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, sulla scorta della quale la Committente intimerà all'Appaltatore l'esecuzione dei lavori in ritardo, assegnandogli almeno dieci giorni per ultimarli. Decorso tale termine inutilmente, la Committente si riserva l'esecuzione d'ufficio dei lavori (L. 2248/1865 all. F, in quanto applicabile).

L'Appaltatore dovrà dare comunicazione scritta alla D.L. della data nella quale ritiene di avere ultimato i lavori e questa procederà in contraddittorio con l'Appaltatore alle necessarie constatazioni redigendo apposito verbale e certificato, se riterrà avvenuta l'ultimazione dei lavori.

Si precisa che lavori saranno considerati ultimati quando le opere siano effettivamente ultimate a regola d'arte in ogni loro parte (la cui esecuzione è prevista nel presente Capitolato), che la Direzione Lavori riterrà a suo insindacabile avviso, necessarie di collaudo preventivo prima di quello finale.

Resta però anche convenuto che la D.L. e la Committente potranno utilizzare le opere appaltate o parte di esse prima del verbale di ultimazione, senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi o prezzi non previsti in questo Capitolato. L'appaltatore avrà diritto in tal caso di pretendere la redazione con la presenza degli interessati del verbale di occupazione provvisoria dei locali richiesti dalla D.L.

Qualora cause di forza maggiore, ivi compresi i tempi necessari per l'esame e il parere della competente Soprintendenza sulle varie fasi operative, o motivi diversi, comprese opposizioni, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, consigliassero od obbligassero una temporanea sospensione dei lavori nei limiti previsti all'art. 30 del vigente Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP., non spetterà all'Appaltatore alcun compenso, salvo il

riconoscimento di un corrispondente prolungamento del tempo utile per l'esecuzione dei lavori e salvo lo slittamento dei tempi indicati nel programma lavori.

Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per l'effettuazione dei collaudi.

Articolo 30. Ultimazione dei lavori e avviso ai creditori

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall'Appaltatore per iscritto al D.L., il quale procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio e, se i riscontri risultano positivi, redige il certificato di ultimazione.

A lavori ultimati la Committente ne darà avviso al pubblico, invitando i creditori verso l'Appaltatore per occupazione di suolo pubblico e stabili e relativi danni a presentare i titoli del loro credito, invitando l'Appaltatore a tacitare le eventuali richieste pervenute; la cauzione definitiva sarà trattenuta a garanzia di quanto sopra e fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Articolo 31. Varianti in corso d'opera

L'Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali. Egli ha l'obbligo di eseguire, entro il quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, tutte le variazioni ritenute opportune dalla Committente, purché non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto.

La Committente si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune e ammissibili, ai sensi degli artt. 132 e 205 d.lgs.163/06, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi, di qualsiasi natura e specie.

Secondo quanto disposto dall'art. 205 d.lgs.163/06, su proposta del Direttore Lavori e sentito il progettista, le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, in quanto giustificate dall'evoluzione dei criteri della disciplina dell'allestimento.

La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall'Appaltatore per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato, sia determinata dalla D.L., non potrà considerarsi variante, e non potrà in alcun modo essere accettata a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore. Non si intendono varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera nel suo insieme e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, senza modificare l'importo complessivo contrattuale. Inoltre, il Responsabile del Procedimento può disporre varianti in aumento rispetto all'importo originario del contratto entro il limite del dieci per cento, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico-tra le somme a disposizione dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Sono ammesse, nel limite del sesto quinto in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatesi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi e imprevedibili nella fase progettuale, nonché per adeguare l'impostazione progettuale qualora si sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.

Per i lavori di importo oltre il limite del sesto quinto in più del prezzo contrattuale, l'Appaltatore può recedere dal contratto, oppure proseguire i lavori mediante la stipulazione di un atto aggiuntivo. L'Appaltatore dovrà dichiarare se e quali lavori intenda subappaltare anche per i lavori oltre il sesto quinto.

In caso di proposta di varianti in corso d'opera, il Responsabile Unico del Procedimento può chiedere apposita relazione sulla stessa al collaudatore in corso d'opera qualora lo stesso sia stato nominato.

Articolo 32. Perizie di variante e suppletive

Per tutte le variazioni o soppressioni o aggiunte ai progetti approvati e in corso di esecuzione, comportanti variazione di spesa, così come desumibili dal progetto e dai vari elaborati allegati al contratto, il D.L. redigerà apposita perizia, allegando il progetto supplementare, l'eventuale verbale di concordamento dei nuovi prezzi, il nuovo contratto sottoscritto dall'Appaltatore, e la inoltrerà al Responsabile del Procedimento per l'approvazione, avvenuta la quale ordinerà per iscritto all'Appaltatore l'esecuzione dei lavori variati o aggiunti, ammettendo in contabilità le nuove opere. Sul maggiore importo dei lavori sarà concordato, ove occorra, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.

Articolo 33. Danni di forza maggiore

Considerato che il lavoro si svolge su edifici vincolati ai sensi del d.lgs. 42/2004 s.m.i., l'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze di qualsiasi genere, ordinarie e straordinarie, a evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.

In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali siano state approntate le precauzioni suesposte, l'Appaltatore ne dà denuncia alla Committente immediatamente o al massimo entro cinque giorni da quello dell'avvenimento.

I danni saranno accertati in contraddittorio dal D.L. e dall'Appaltatore. La Direzione Lavori redigerà apposito verbale; l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra.

Per i casi di forza maggiore si applicheranno le disposizioni dell'art. 348 della Legge Quadro sulle Opere Pubbliche 20/3/1865 n. 2248 allegato F.

I conseguenti danni saranno accertati con la procedura stabilita dal Capitolato Generale d'Appalto e dell'art. 25 del Regolamento per la contabilità dei lavori dello Stato, restando peraltro ferme le disposizioni previste per quanto riguarda l'eventuale negligenza dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà provvedere, in ogni caso, alla riparazione di tali danni a sue cure e spese.

In ogni caso, ammesso che per la procedura stabilita dalle leggi in vigore sia riconoscibile l'equo risarcimento dei danni, l'ammontare dei ripristini dovrà risultare da contabilità redatta secondo le norme e gli oneri di questo Capitolato, in base ai prezzi dell'elenco.

Non verrà in ogni caso accordato all'Appaltatore alcun indennizzo da parte della Direzione Lavori per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei lavori e l'esecuzione dei collaudi, e si provvederà attraverso l'autorità giudiziaria secondo termini di legge, a recuperare il danno che dovrà essere risarcito dall'Appaltatore e comunque ripristinato secondo le direttive della Direzione Lavori con personale specializzato conosciuto dalla stessa.

Articolo 34. Prezzo dei lavori non previsti

I lavori non previsti, di importo fino alla concorrenza di un quinto in più dell'importo del contratto saranno valutati alle condizioni e prezzi del contratto.

Per l'esecuzione dei lavori non previsti o per i quali non si abbiano corrispondenti prezzi nella Perizia di spesa allegata al Contratto, si procederà alla sua determinazione con le modalità previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Il Coordinatore Responsabile della fase di esecuzione, di cui al d.lgs.81/2008, determinerà gli eventuali costi aggiuntivi per la sicurezza e salute del cantiere per quanto già compresi nei prezzi contrattuali o nei nuovi prezzi concordati; e quantificherà gli eventuali oneri della sicurezza. Tali somme non saranno comunque soggette al ribasso d'asta, di cui al combinato disposto dell'articolo 131 comma 3 d.lgs.163/06 e del d.lgs. 81/2008.

Articolo 35. Prezzo dei lavori in economia e a corpo

Nel presente appalto i lavori eventualmente da eseguirsi in economia, contemplati nel contratto, con la preventiva approvazione della Committente, saranno contabilizzati ai sensi del capo II del D.P.R. 554/99 e s.m.i..

Per le opere in economia relativamente alla mano d'opera, il ribasso medio si applicherà solo sulla percentuale d'utile e spese generali.

Per lavori da contabilizzarsi a corpo, l'Appaltatore non potrà chiedere compensi per quelle opere che, pur non essendo esplicitamente descritte negli elaborati, siano comunque desumibili dai disegni o dal capitolato o consigliabili dalle regole dell'arte: per questi il prezzo contrattuale è fisso e invariabile. Eventuali lavori non previsti, richiesti dalla Committente, dei quali non si abbia il prezzo nell'elenco, sono obbligatori per l'Appaltatore, fino al maturare del sesto in più dell'importo contrattuale, compensando aumenti e diminuzioni, ai prezzi da determinarsi con apposita perizia.

Articolo 36. Acconto e saldo

I lavori appaltati saranno contabilizzati e liquidati secondo le seguenti modalità:

- a) acconto pari al 70% dell'importo offerto dall'aggiudicataria per la realizzazione delle opere appaltate ad allestimento completato (contestualmente alla fase di inaugurazione).
- b) saldo del restante 30% delle opere appaltate a conclusione dello smontaggio dell'allestimento.

Si precisa che il pagamento del saldo finale sarà vincolato alla verifica da parte della Stazione appaltante della corretta esecuzione delle fasi di smontaggio nel rispetto delle strutture esistenti.

Ad ogni pagamento dovrà corrispondere la relativa fattura, alla cui liquidazione si provvederà entro 90 (novanta) giorni, previa verifica della corretta esecuzione del contratto.

Si precisa che i termini di cui all'art. 29 del DM 145/2000 per il pagamento degli importi dovuti decorreranno dalla data in cui la fattura perverrà agli Uffici della Stazione Appaltante.

La fattura dovrà essere stilata secondo il disposto dell'articolo 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633. Le trattenute di ogni rata serviranno a maggiore garanzia della esatta e completa osservanza ed esecuzione del contratto e verranno pagate all'Appaltatore dopo l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte della Stazione Appaltante.

Articolo 37. Anticipazioni della Committente all'Appaltatore

Non saranno concesse anticipazioni ai sensi dell'art. 5 della L. 140/97.

Articolo 38. Collaudo

Il certificato di regolare esecuzione delle forniture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ultimazione della fornitura e posa in opera.

Il certificato di regolare esecuzione deve in ogni caso essere immediatamente comunicato per la sua accettazione all'Appaltatore.

L'Appaltatore è responsabile, ai sensi e nei termini di cui all'art. 1667 c.c., dei vizi occulti dell'opera.

Il certificato di regolare esecuzione accerterà: se l'opera è stata eseguita a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche stabilite; se è stata eseguita in conformità del contratto e delle varianti regolarmente ordinate; se i dati risultanti dai conti e dai documenti giustificativi corrispondono tra loro e con le risultanze di fatto, sia per dimensioni, forme e quantità, sia per qualità dei materiali e delle provviste.

Articolo 39. Penali per ritardo nei lavori

L'Appaltatore per il tempo che impiegasse nella fornitura del materiale e nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all'Amministrazione le relative spese di assistenza e direzione dei lavori e sottostare a una penale

pecuniaria di **Euro 700,60** (pari al 0,50% dell'importo posto a base di gara) per ogni giorno di ritardo; fino a un massimo del 10% dell'importo di contratto.

Raggiunta tale percentuale l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

L'applicazione della penale non limita peraltro l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, e anche in misura superiore della penale stessa.

L'ammontare delle spese di assistenza e della penale sarà dedotto dal conto finale.

Articolo 40. Garanzia per vizi, difformità e gravi difetti dell'opera

La ditta aggiudicataria garantirà che gli arredi siano idonei all'uso ed esenti da vizi e difetti di qualsiasi natura che li rendano inadatti all'uso o che possono recare danno o pericolo alla sicurezza delle persone.

In presenza di vizi o difetti la ditta provvederà alla immediata sostituzione degli arredi senza alcun onere per l'Ente appaltante.

La ditta, inoltre, dovrà garantire tutti gli arredi forniti per il periodo corrispondente fornito dalla casa costruttrice a decorrere dalla data della loro posa in opera.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, c. 2, C.C. (art. 141 d.lgs. 163/2006 e s.m.i.).

L'Appaltatore resterà responsabile delle opere realizzate mediante il presente appalto per un periodo di anni due dall'emissione del certificato di collaudo finale provvisorio (art. 1667 CC.). Eventuali danni, ancorché riconoscibili, saranno denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo (art. 141 d.lgs. 163/2006 e s.m.i.).

La garanzia per i danni causati da difetti dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati e annessi si estenderà per dieci anni dalla data della consegna, e comprenderà, in ogni caso a carico dell'Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino delle caratteristiche funzionali ed estetiche dei manufatti restaurati, compresi la ricerca del guasto e il ripristino delle opere di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni. E' fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.

Articolo 41. Scioglimento del contratto, fusioni, conferimenti e trasferimenti

La stazione appaltante intende avvalersi della facoltà di sciogliere unilateralmente il contratto in qualunque tempo e per qualunque motivo (art. 134 d.lgs.163/2006), previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili per la realizzazione dell'appalto, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Nel corso dell'esecuzione del contratto nel caso di cessioni di azienda e di atti di trasformazione, fusione e scissione relativi a imprese che eseguono opere pubbliche, si applicherà l'art. 116 d.lgs.163/2006 s.m.i.; per il trasferimento o l'affitto di azienda si applicherà lo stesso Decreto Legislativo.

Nel caso di fallimento, richiesta di concordato preventivo o di morte dell'Appaltatore, o di uno o più soci della ditta, in caso di società, la Stazione Appaltante può dichiarare senz'altro sciolto il contratto mediante semplice notificazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno: in questo caso non spetta agli aventi causa, o agli eredi dell'Appaltatore, alcun compenso per la parte del contratto non ancora eseguita.

Articolo 42. Rescissione contrattuale ed esecuzione d'ufficio

Quanto per frode, per negligenza grave, oppure per grave inadempienza agli obblighi contrattuali, l'Appaltatore comprometta la buona riuscita dell'opera, la Committente potrà esercitare la facoltà di dichiarare la rescissione contrattuale con provvedimento motivato da notificarsi all'Appaltatore (art. 26, 27 e 28 Reg. 350/1895). In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori, la Committente potrà procedere ai sensi dell'art. 28 R.D. 350/1895.

Nel caso di frode dell'Appaltatore, in relazione ai lavori di cui al presente appalto, la Committente, in attesa della definizione dei danni conseguiti a tale comportamento fraudolento, sospenderà i pagamenti anche dei lavori eseguiti regolarmente.

Le ripetute violazioni del DUVRI, previa formale costituzione in mora dell'Appaltatore, costituiscono causa di risoluzione contrattuale (art. 131 c. 3 del d.lgs. 163/06).

Articolo 43. Controversie e foro competente

Per tutte le controversie nascenti dal presente appalto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute alla giurisdizione ordinaria. Il foro competente è quello di Torino.

Articolo 44. Norme finali

Per quanto non esplicitamente detto nel presente CSA, si fa riferimento a quanto riportato dal Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con DM 145/2000 e da quanto previsto dalla Normativa vigente in materia di opere pubbliche e dal Codice Civile.